



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### Definitivamente archiviato il modello PA04 per il calcolo della pensione



Dal 1° aprile 2019, anche per il Comparto Difesa Sicurezza e Soccorso Pubblico, non sarà più utilizzato il Modello PA04 per il calcolo della pensione.

Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 26/2019 con la quale l'Istituto comunica il definitivo passaggio alla nuova procedura di liquidazione delle pensioni tramite il SIN2 che utilizza il sistema Passweb per l'acquisizione

degli elementi utili al calcolo.

Come noto, con l'assorbimento dell'Inpdap, l'Istituto ha avviato un programma di progressiva omogeneizzazione delle modalità operative e gestionali di liquidazione delle pensioni dei dipendenti pubblici, che al momento interessa il personale iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS), per il quale è stato intrapreso il passaggio alla nuova procedura pensioni SIN2. Tale innovazione prevede il definitivo superamento dell'utilizzo del modello PA04 o di ogni altra analoga certificazione precedentemente utilizzata dai datori di lavoro in occasione del collocamento a riposo del dipendente.

La nuova procedura di liquidazione delle pensioni, partendo dalla banca dati delle posizioni assicurative, alimentata automaticamente dalle informazioni certificate dalle amministrazioni pubbliche che pervengono all'INPS attraverso i flussi Uniemens-ListaPosPa, realizza l'interdipendenza tra la posizione giuridico-retributiva e contributiva degli iscritti e la gestione delle prestazioni pensionistiche. Senza quindi più il tramite dell'amministrazione pubblica, come avvenuto sino ad ora.

Sino allo scorso anno le nuove modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici hanno interessato tutti i dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, mentre, con riferimento al personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la nuova procedura ha riguardato soltanto il personale dell'Arma dei Carabinieri e il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Successivamente la procedura è stata estesa anche al personale della Polizia di Stato per i trattamenti di pensione con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Dunque, anche con riferimento al restante personale del comparto che cesserà dal servizio con decorrenza 1° aprile 2019, ossia per il personale dell'Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di Finanza e

### FLASH nr. 24 – 2019

- Definitivamente archiviato il modello PA04 per il calcolo della pensione
- Orario flessibile e diritto alla mensa di servizio
- Centro Addestramento Alpino di Moena. Procedura "concorsuale" per assegnare al Centro operatori idonei ad acquisire la qualifica di Istruttori di alpinismo sci alpinismo
- Pensioni d'oro, Come si applica il contributo di solidarietà
- Contribuzione previdenziale su assegno alimentare
- Flessibilità del congedo di maternità
- Effettuare il pressing sul lavoratore in malattia configura la fattispecie del mobbing
- Trasferimento d'ufficio per i dipendenti candidati alle elezioni politiche e amministrative che prestano servizio nei Reparti Mobili e nelle Specialità della Polizia di Stato
- Poliziotto collaboratore a titolo gratuito nell'attività commerciale del coniuge

Polizia Penitenziaria, verrà utilizzata la nuova procedura per la liquidazione dei trattamenti pensionistici, procedura che utilizza esclusivamente le informazioni contenute nel conto assicurativo dell'iscritto, superando definitivamente l'utilizzo del modello PA04.

Al fine di garantire l'erogazione della pensione alla decorrenza prestabilita, anche per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la domanda di pensione dovrà essere presentata, in modalità esclusivamente telematica, almeno sei mesi prima della cessazione dal servizio.

Nella domanda dovranno essere riportate anche le eventuali richieste dell'iscritto per l'applicazione dei benefici in sede di pensione quali le maggiorazioni di status (ad es. la maggiorazione di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000, i benefici di cui alla legge n. 336/70, ecc.).

Nel caso di domande di pensione di inabilità, il datore di lavoro dovrà inviare, tramite Pec, alla Struttura territoriale, il verbale redatto dalla Commissione medica competente



Numero Verde 800 754445 [www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)

**FINANZIAMENTI FLASH**

- CESSIONE DEL QUINTO
- PRESTITO CON DELEGA
- PRESTITI PERSONALI
- PRESTITI PENSIONATI

IN CONVENZIONE CON IL SIULP

DIREZIONE GENERALE ROMA  
Via A. Tacchini, 10/11 - 00186  
+ Fax. 06/8100037 + info@eurocqs.it

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

**EUROCCQS**  
GRUPPO BANCARIO HELLASALON

### Orario flessibile e diritto alla mensa di servizio

Un nostro assiduo lettore ci chiede se nel caso in cui si svolga servizio con orario flessibile 9/15 e successivamente si protragga il servizio in straordinario emergente, si configuri il diritto alla mensa.

In caso di orario flessibile o di recupero delle ore di permesso breve, trattandosi della conseguenza di un differimento dell'orario di lavoro permesso dalla normativa, ma ricollegabile ad un atto di volontà del dipendente, si ritiene che detto atto non possa comportare al beneficio della mensa che comporta un esborso erariale.

Inoltre, il Dipartimento della P.S., con la circolare nr. 557/RS/01/74/0286 del 17 aprile 2009, ha precisato che il prolungamento dell'orario ordinario implica che la permanenza in servizio sia da considerarsi orario straordinario e, pertanto, in tali fattispecie il personale ha diritto al beneficio in questione.

Qualora, invece, il dipendente si trattenga in ufficio oltre le ore 19.00 durante un turno di servizio straordinario (ad esempio un turno 16-21 successivo al turno 8/14) la protrazione dell'orario non dà diritto all'attribuzione del beneficio in questione."

## **Centro Addestramento Alpino di Moena**

Procedura "concorsuale" per assegnare al Centro operatori idonei ad acquisire la qualifica di Istruttori di alpinismo sci alpinismo.



Nella mattinata odierna presso il Dipartimento della P.S. si è tenuto l'esame congiunto richiesto dal SIULP in merito alla bozza riguardante le procedure formative per il conseguimento delle qualifiche di "Istruttore di alpinismo" e "Istruttore di sci alpino", in programmazione presso il Centro Addestramento Alpino di Moena, per l'accesso ai corsi di qualificazione per "Aiuto istruttore di alpinismo".

Nel corso dell'incontro, partecipato da parte dell'Amministrazione dal Direttore degli Istituti di Istruzione, Prefetto Maria Luisa Pellizzari, dal Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis, dal Direttore del Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti della DCRU, dott.ssa Tiziana Terribile e dal Direttore del Centro Addestramento Alpino di Moena dott. Vittorio Zamparelli, è stata illustrata alle OO.SS. la "bozza" concernente la procedura concorsuale in argomento, per la selezione di 5 operatori già appartenenti alla Polizia di Stato. Sono stati esaminati, in particolare, i "Requisiti per l'ammissione alla selezione", i "Criteri di valutazione ai fini della selezione", la "Sede a concorso" e le "Condizioni per l'ammissione alla selezione".

La bozza prevede, tra le qualità richieste, l'età massima di 38 anni e la disponibilità a prestare servizio al C.A.A. in qualità di "Istruttore di alpinismo" e "Istruttore di sci alpino" per almeno 7 (sette) anni dal conseguimento della qualifica di "Aiuto istruttore di alpinismo", previo il superamento di specifiche prove di arrampicata, sci alpinismo, progressione in ambiente innevato e/o ghiacciato e di sci alpino.

Il SIULP, nel suo intervento, accogliendo con estremo favore la proposta, ha preliminarmente rappresentato e chiesto assicurazioni all'Amministrazione sull'incidenza che detta selezione avrebbe sul piano della mobilità ordinaria verso il Centro Addestramento di Moena, atteso che dal 2016 ad oggi, su circa 30 operatori posti in quiescenza, ne sono stati reintegrati appena 6 e che, dal 31 dicembre 2019 il personale in servizio al Centro si ridurrà ad appena 59 operatori con un'età media di 51 anni, al cospetto di 43 poliziotti che hanno chiesto da tempo di essere assegnati presso il C.A.A..

In merito alla questione preliminare posta dal SIULP, l'Amministrazione ha assicurato che la selezione del personale da avviare al corso che trattasi non incide assolutamente sul piano della mobilità tradizionale, la quale, a testimonianza dell'attenzione oggi riposta per questo servizio, prevede un rinforzo di ulteriori 6 unità ordinarie nel periodo luglio 2019- aprile 2020 (oltre agli aspiranti istruttori).

In ordine ai requisiti previsti nella bozza, invece, il SIULP ha chiesto di valutare il limite di età rispetto ai probabili aspiranti alla sede di Moena. La congiuntura nasce dal presupposto che, a nostro avviso, non sarebbe utile bandire una selezione per 5 istruttori richiedendo l'età massima 38 anni se, già scorrendo la graduatoria dei colleghi che hanno chiesto di essere assegnati al Centro Addestramento Alpino non si rinvenivano, in numero adeguato, poliziotti più giovani di 38 anni (fatto salvo le richieste non ancora annotate), che possano rispondere alla petizione.

Per questo, pur riconoscendo che per espletare le attività alpinistiche sarebbe utile attingere tra i colleghi più giovani, il SIULP ha chiesto di prevedere e tenere in considerazione, almeno in una prima fase transitoria, le domande dei colleghi di età superiore ai 38 anni, fino ad un massimo di 45 e di integrare e stabilizzare con atto formale, il numero minimo degli istruttori del Centro, reintegrandoli di volta in volta.

Durante le fasi del confronto, si è percepita la volontà da parte dei vertici del Dipartimento di mantenere questo settore, strategico sotto il punto di vista dell'immagine e del prestigio.

Grazie alle continue sollecitazioni e denunce del SIULP, che negli ultimi anni ha duramente contestato un atteggiamento irresponsabile sull'argomento, sembrerebbe in atto,

finalmente, una presa di coscienza in merito al fatto che il Centro Addestramento Alpino di Moena, rappresenta un'eccellenza nel settore del servizio di Soccorso e Sicurezza, nella sua più ampia accezione, invidiato e imitato da altre forze di polizia che negli anni, avvantaggiandosi di alcune nefande scelte, hanno occupato man mano quegli spazi che purtroppo, la Polizia di Stato, ha lasciato immotivatamente liberi.

Roma, 11 giugno 2019

---

### **Pensioni d'oro, Come si applica il contributo di solidarietà**

Il taglio scatta in misura progressiva per i trattamenti diretti di importo complessivo superiore a 100.000 euro lordi.

Via libera dell'Inps all'applicazione del contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro. L'Istituto ha infatti diffuso con la Circolare numero 62/2019 le istruzioni per l'applicazione della misura contenuta nella legge di bilancio per il 2019 per il quinquennio 2019-2023.

L'articolo 1 comma 261 della legge 145/2018 ha introdotto per un periodo di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2019 un prelievo straordinario articolato su cinque fasce in forma progressiva, i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000,00 euro lordi su base annua, i quali sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali :

- 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
- 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
- 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
- 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
- 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

Stante quanto previsto dal comma 268, per la determinazione dell'importo pensionistico complessivo non si tiene conto delle seguenti prestazioni:

pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per:

- infermità non dipendente da causa di servizio di cui agli articoli 42, 52 e 219 del D.P.R. n.1092/1973;
- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 379/1955;
- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995;
- trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
- pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
- pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206. Si precisa che per trattamenti pensionistici riconosciuti in favore delle vittime del dovere devono intendersi i trattamenti diretti su cui si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. il messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017).

Modalità di applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici

A titolo esemplificativo si considerano i seguenti casi:

1. Un soggetto titolare di un importo pensionistico complessivo compresa la 13<sup>a</sup> mensilità di € 113.430,98 da assoggettare alla riduzione, avrà un importo lordo complessivo della riduzione mensile ripartito proporzionalmente sulla pensione di € 154,97.



Calcolo:

Per la quota di importo tra € 100.000,01 e € 113.430,98 , quindi su 13.430,97 si applica l'aliquota percentuale del 15% , per un importo pari a € 2.014,65 annui diviso 13 mensilità = € 154,97 mensili

2. Un soggetto titolare di un importo pensionistico complessivo compresa la 13<sup>a</sup> mensilità di € 145.325,94 da assoggettare alla riduzione, avrà un importo lordo complessivo della riduzione mensile ripartito proporzionalmente sulla pensione di € 640,88.

Calcolo:

Per la quota di importo compresa tra € 100.000,01 e € 130.000,00 si applica l'aliquota percentuale del 15%, per un importo pari a € 4.499,99, per la successiva quota di importo compresa tra € 130.000,001 e € 145.325,94 si applica l'aliquota percentuale del 25%, per un importo pari a € 3.831,46 , l'importo di riduzione sarà pari a (€ 4.499,99+ € 3.831,46) = € 8.331,48 annui diviso 13 mensilità = € 640,88 mensili

Il comma 267 dell'articolo 1 della legge n. 145/ 2018 stabilisce, infine, che per effetto dell'applicazione dei commi 261 e 263 del medesimo articolo, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

### **Contribuzione previdenziale su assegno alimentare**

In riferimento alle richieste che ci pervengono in merito all'assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'assegno alimentare, riportiamo il testo della nota ministeriale nr. 1238/2014 del 16 aprile 2014 - 557/RS/557/RS/01/3312: ""Ai fini dell'informazione a codeste OO.SS., si rappresenta che l'INPS, con circolare 16 gennaio 2014; n. 6, ha chiarito che l'assegno alimentare corrisposto ai dipendenti sospesi dal servizio costituisce reddito da lavoro dipendente e; come tale, deve essere assoggettato a contribuzione.

L'orientamento dell'Istituto deriva dal principio dell'unificazione delle basi imponibili (quella fiscale e quella previdenziale) già introdotto dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Quanto sopra trova applicazione, come precisato, nella citata circolare dell'Ente Previdenziale, a decorrere dalla mensilità stipendiale di ottobre 2012.

Si comunica, pertanto, che anche per il personale della Polizia di Stato, l'assegno in argomento sarà assoggettato a contribuzione"".

### **Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF**



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria

posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni scrivere a: [assistenzafiscale@siulp.it](mailto:assistenzafiscale@siulp.it)

## Flessibilità del congedo di maternità

Riportiamo il testo della circolare N.333.A/9807.F.6.1 della Direzione Centrale per le Risorse Umane datata 11 giugno 2019

“Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

Per la parte d'interesse si richiama l'art. 1, comma 485, che prevede:

“All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

**“1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.**

Tale disposizione integra la vigente disciplina in materia di congedo di maternità che spetta alle lavoratrici durante la gravidanza ed il puerperio.

Per effetto di tale novella, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà - alternativa alle ipotesi previste fino all'entrata in vigore della legge di bilancio in oggetto - di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, alle condizioni previste dalla legge stessa.

Già l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aveva introdotto un criterio di flessibilità al congedo di maternità, consentendo alle lavoratrici madri di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi all'evento, a condizione che, con idonea certificazione medica, fosse attestato che tale opzione non arrecasse alcun pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Con circolare n. 333-A/9807.F.6.1/9296-2011 del 6 dicembre 2011 è stato reso applicabile il beneficio di cui sopra anche alle lavoratrici gestanti appartenenti alla Polizia di Stato le quali, per esercitare l'opzione della flessibilità del congedo di maternità, devono trovarsi nelle condizioni illustrate nella medesima ministeriale.

Tanto premesso, anche la novella introdotta dal comma 485 dell'art. della legge di bilancio, inserendosi nel contesto dell'istituto della flessibilità del congedo di maternità già riconosciuto da questa Amministrazione, è applicabile alle appartenenti alla Polizia di Stato.

Il personale interessato potrà, quindi, a richiesta, astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, in presenza di determinati presupposti che risultano essere analoghi a quelli già previsti nella originaria formulazione della legge ed illustrati nell'allegata circolare del 6 dicembre 2011, che, ad ogni buon fine, si elencano:

- assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
- assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione Provinciale del Lavoro;
- venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi della gravidanza;
- assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto;
- assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.

Infine, si precisa che la richiesta di fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo l'evento del parto, seppure già accordata, può essere successivamente oggetto di totale o parziale rinuncia su espressa richiesta della lavoratrice o, implicitamente, per fatti sopravvenuti.

Si segnala che la presente circolare è consultabile sul portale DoppiaVela.

## Effettuare il pressing sul lavoratore in malattia configura la fattispecie del mobbing



Chiedere continuamente, e in modo pressante, al dipendente chiarimenti sulle sue condizioni di salute e sulle cure mediche a cui deve sottoporsi, privandolo delle sue mansioni al rientro e chiedendo di dimettersi, costituisce condotta mobbizzante.

Il principio è stato enunciato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 10725/2019 che ha rigettato il ricorso di una società datrice di lavoro, già condannata al risarcimento del danno per mobbing.

Per quel che concerne la questione di fatto, il Tribunale aveva accolto il ricorso di una lavoratrice, dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimatole per violazione del periodo di comporto e condannato la società datrice al pagamento della somma di 41.043,00 euro oltre interessi legali a titolo di risarcimento per mobbing, nonché delle somme di 5.000,00 euro per differenze retributive relative al superiore inquadramento riconosciute e di 8.384,88 euro per indennità da licenziamento illegittimo.

La società datrice ha appellato la sentenza, ma la Corte di appello ha respinto l'impugnazione, ragione per la quale l'azienda ricorreva in Cassazione.

Vari i motivi del ricorso, tra i quali la "violazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. quale error in procedendo e motivazione apparente e contraddittoria, in riferimento alla giustificazione della condanna risarcitoria per condotte vessatorie (essenzialmente individuate nelle richieste di chiarimenti alla lavoratrice sulle sue assenze per malattia, nella privazione della parte più rilevante delle sue mansioni al rientro dalla malattia, nella richiesta di dimissioni) da parte della Corte territoriale in base, non già ad una volontà mobbizzante dolosa (come il Tribunale), ma ad una responsabilità colposa in violazione dell'art. 2087 c.c."

La Cassazione nell'ordinanza n. 10725/2019, sulla contestata doloosità della condotta della società datrice ritiene che essa: "si è esplicata nei medesimi comportamenti datoriali (di continue e pressanti richieste di chiarimenti alla lavoratrice sulle sue assenze per malattia e sulle cure mediche, di privazione della parte più rilevante delle mansioni al rientro dalla malattia, di richiesta di dimissioni rifiutata dalla medesima) emersi dall'istruzione testimoniale e confermati dalla C.t.u. esperita, condivisi nella valutazione di illiceità da entrambi i giudici di merito";

"che essi sono stati apprezzati alla stregua di condotte vessatorie integranti mobbing anche dalla Corte territoriale, come evidente dai condivisi arresti giurisprudenziali citati e riconducibili a responsabilità datoriale a norma dell'art. 2087 c.c. (...) che una tale riconducibilità è coerente con i consolidati principi di diritto affermati in sede di legittimità per cui, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assuma di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica: sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata (...)."

**SOSTIENI la "Fondazione Sicurezza e Libertà"**  
**DONANDO IL TUO** *5 X mille*

Fondazione  
Sicurezza e Libertà

codice fiscale  
**97864930587**

## **Trasferimento d'ufficio per i dipendenti candidati alle elezioni politiche e amministrative che prestano servizio nei Reparti Mobili e nelle Specialità della Polizia di Stato**

Un nostro iscritto chiede chiarimenti in ordine al trasferimento d'ufficio conseguente a candidatura elettorale. In particolare, domanda se la regola del trasferimento per gli Agenti di Polizia candidati a elezioni amministrative o politiche abbia pieno valore anche per gli appartenenti ai Reparti Mobili o alle specialità della Polizia di Stato.

L'Amministrazione a seguito dei pareri (nr. 1271/90 e nr. 1122/91) resi dal Consiglio di Stato in merito ai criteri cui attenersi per disporre i trasferimenti in questione, ha emanato direttive con la circolare nr. 333.A/9801.G.D.8 del 6 aprile 1995.

Detta circolare prevede che ogni qualvolta un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, ivi compresi gli Agenti ausiliari trattenuti, accetti la candidatura in occasione delle elezioni politiche o amministrative, ai fini dell'accertamento circa la sussistenza dei presupposti che impongono all'Amministrazione di disporre il trasferimento di sede, occorre che sia preso in considerazione, in primo luogo, l'ambito territoriale sul quale si estende la competenza dell'Ufficio ove l'interessato presta servizio, raffrontando detto ambito territoriale con quello della circoscrizione elettorale.

Per individuare l'esatto ambito della circoscrizione elettorale occorre far riferimento non al territorio nell'ambito del quale gli enti pubblici territoriali (comune, provincia, regione) esercitano le potestà a essi spettanti, bensì alle ripartizioni del territorio di ciascun ente individuale ai fini dei procedimenti elettorali ovvero al territorio compreso nel collegio elettorale per il quale viene presentata la singola candidatura.

Tale criterio, oltre che per l'elezione dei consigli comunali, provinciali e regionali, dovrà ovviamente, e a maggior ragione, trovare applicazione in occasione di candidature per elezioni politiche.

Pertanto, il dipendente candidato sarà trasferito ogni qualvolta il territorio del comune sede dell'ufficio coincida, in tutto o in parte e, comunque, rientri nell'ambito della circoscrizione (rectius: collegio) elettorale considerata, nonché quando, a prescindere dalla collocazione geografica del comune sede dell'Ufficio, la competenza di quest'ultimo si estenda anche alla circoscrizione territoriale elettorale o a parte di essa.

Relativamente ad alcune fattispecie che maggiormente hanno determinato incertezze e dubbi applicativi, la stessa circolare fornisce in via esemplificativa chiarimenti e indicazioni, con riferimento alla tipologia di ufficio in cui presta servizio il dipendente interessato.

Nel caso di un dipendente in servizio presso una Questura, candidato in una circoscrizione (collegio) elettorale compresa nella medesima provincia, viene disposto il trasferimento fuori provincia oppure, ove possibile, in uno dei commissariati distaccati ubicati nella provincia, la cui circoscrizione, tuttavia, non coincida in tutto o in parte con quella elettorale. Potrà, inoltre, sempre che ciò sia possibile, essere disposto il trasferimento a ufficio ubicato nel medesimo capoluogo, ma che, trattandosi ad esempio di ufficio di specialità, non implichi incompatibilità con la circoscrizione elettorale in quanto in questa non siano operanti uffici della medesima specialità.

Per quanto concerne gli uffici privi di competenza territoriale o per i quali l'ambito territoriale ha un rilievo ai soli fini dell'organizzazione interna dell'Amministrazione quali, ad esempio, gli uffici del Dipartimento della pubblica Sicurezza, gli Ispettorati e gli Uffici Speciali di P.S., gli Istituti di istruzione, i Reparti volo, i Reparti Mobili ecc., nel solco tracciato dal parere del Consiglio di Stato, nr. 1271/1990 la valutazione dell'eventuale incompatibilità, va effettuata riferendo l'ambito territoriale del collegio ove è avvenuta la candidatura al territorio del Comune in cui è ubicato l'Ufficio.

La Direzione centrale per le risorse umane ha ribadito, anche più recentemente, l'esigenza di conferire stretta applicazione al criterio della "territorialità" secondo quanto stabilito dalla circolare del 1995, senza più operare eccezioni derivanti dalla "rilevanza operativa esterna dell'ufficio". (cfr. circolare nr. 557/RS/01.102/1235, del 2 aprile 2004).



Per quel che concerne gli uffici delle specialità, oltre ai criteri dell'accertamento dell'eventuale coincidenza geografica totale o parziale, tra competenza dell'Ufficio ed estensione territoriale del collegio elettorale, occorrerà altresì valutare se in tale collegio siano ubicati uffici della specialità cui appartiene il dipendente o se, nel caso di uffici della Polizia Stradale, si tratti di un territorio su cui effettivamente detti Uffici espletano i compiti a essi demandati. In ultimo, in risposta a un quesito del SIULP la Direzione Centrale del Personale ha rappresentato che, in conformità alle disposizioni contenute nella circolare nr. 333.A/9801.G.D.8 del 6/4/95 con cui è stato illustrato l'ambito applicativo dell'articolo 53 del DPR nr. 335/1982, occorre verificare se l'ambito territoriale su cui si estende la competenza dell'ufficio ove il dipendente presta servizio coincida geograficamente in tutto o in parte con quello della circoscrizione elettorale per la quale viene presentata la candidatura, ovvero, se il territorio del collegio elettorale per il quale viene presentata la candidatura rientra nella competenza territoriale dell'ufficio sede di servizio del dipendente.

Infine, relativamente alle Sezioni di Polizia Stradale, poiché queste sono uffici con competenze in ambito territoriale coincidenti con quelli della provincia, dovrà necessariamente essere disposto il trasferimento del dipendente che si sia candidato in quell'ambito.

### **Poliziotto collaboratore a titolo gratuito nell'attività commerciale del coniuge**

Ci scrive un nostro collega chiedendo se sia possibile, per un dipendente della Polizia di Stato, prestare occasionalmente aiuto all'interno della pizzeria del coniuge come collaboratore familiare a titolo gratuito, ubicata nel luogo di residenza, avendo cura di precisare che detto luogo non rientra nella giurisdizione dell'ufficio in cui presta servizio.

Al riguardo si precisa che per quel che concerne il lavoratore pubblico, esiste un obbligo-dovere di esclusività ribadito dall'articolo 53 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr. 165 "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" (Art. 58 del D.lgs nr. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge nr. 358 del 1993, convertito dalla legge nr. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge nr. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge nr. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.lgs nr. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del D.lgs nr. 387 del 1998).

Tuttavia, come noto, il rapporto di lavoro del personale appartenente alle Forze di Polizia è stato escluso dalla privatizzazione del rapporto di lavoro, restando lo stesso disciplinato dalle norme di diritto pubblico di cui allo specifico ordinamento.

In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, pertanto, la norma ordinamentale di riferimento è l'art. 50 del DPR 24/4/1982 nr. 335, che vieta espressamente agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato l'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali nonché l'assunzione di impieghi pubblici e privati e l'accettazione di incarichi in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

Non sarà precluso certamente il fatto di intrattenersi nei locali dell'attività del coniuge, ma è ovvio che non dovrà esserci un coinvolgimento nell'attività di preparazione dei prodotti e di commercializzazione degli stessi. Questo, perché la norma di riferimento si riferisce alle attività senza alcun riferimento al grado di parentela del titolare.



#### **Sportello Siulp: consulenza *on line***

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Sul sito **[servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**

Numero Verde  
**800 754445**

[www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)

# FINANZIAMENTI FLASH

**CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO**

IN CONVENZIONE  
CON IL **SIULP**

DURATA 120 MESI • TAN 3,70 %		
RATA	NETTO RICAVO	TAEG
<b>314,00</b>	<b>30.085,28</b>	<b>4,75</b>
<b>210,00</b>	<b>20.035,15</b>	<b>4,85</b>
<b>127,00</b>	<b>12.062,07</b>	<b>4,95</b>


SE Importi indicati negli esempi si riferiscono al prodotto nessuno dei quali per un dipendente del Ministero dell'Interno. (offerta valida fino al 30/06/2019).

SE1: Rate mensile 314,00 € - durata rate 120 - TAN fissa 3,70% - importo totale interessi 4.002,11 € - Importi di restituzione 731,00 € - Spese istruttoria 900,00 € - Importo di bollo 10,00 € - TAEG 4,75% - Importo netto a disposizione del consumatore 30.085,28 € - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultimo rate 37.087,39 €.

SE2: Rate mensile 210,00 € - durata rate 120 - TAN fissa 3,70% - importo totale interessi 4.002,11 € - Importi di restituzione 551,00 € - Spese istruttoria 900,00 € - Importo di bollo 10,00 € - TAEG 4,85% - Importo netto a disposizione del consumatore 20.035,15 € - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultimo rate 25.200,00 €.

SE3: Rate mensile 127,00 € - durata rate 120 - TAN fissa 3,70% - importo totale interessi 4.002,11 € - Importi di restituzione 294,13 € - Spese istruttoria 900,00 € - Importo di bollo 10,00 € - TAEG 4,95% - Importo netto a disposizione del consumatore 12.062,07 € - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultimo rate 16.264,18 €.

**CESSIONE DEL QUINTO  
PRESTITO CON DELEGA  
PRESTITI PERSONALI  
PRESTITI PENSIONATI**



**PRESENTI IN TUTTA ITALIA**

Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questa offerta e dimostrare di essere un iscritto Siulp.

**DIREZIONE GENERALE ROMA**  
Via A. Padelloni, 73/81 - 00146  
+ Fax: 26 88280037 • info@eurocqs.it

**FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI**

Eurocqs S.p.A. - sede legale in Via S. Felice 4, 00187 Roma, tel. 06/775444 - 06/775445 - 06/775446 - 06/775447 - 117 del 066 (Ufficio Verde di Numero Verde) e sito [www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it) - P.IVA 09717991007 - capitale sociale Euro 2.000.000,00 interamente versato, società appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca - iscritta al registro delle società a capitale di rischio e controllata di fatto Mediobanca S.p.A. - Intermediario creditizio con licenza governativa per la concessione e l'assistenza alle operazioni di finanziamento pubblico e personale fuori dell'ordinamento di credito bancario. "Il Finanziamento Europeo di Credito ai Consumatori" è un servizio offerto gratuitamente alle "spese accessorie per il cliente" del contratto di finanziamento del consumatore. Eurocqs S.p.A. eroga finanziamenti e, nel rispetto della privacy, è stata incaricata di gestire, presso la società sopra indicata, la qualità e l'assistenza di altri fornitori del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A. e del Gruppo Banco di Sicilia. Contatti: 800 754445 e 06/775444 (centralino) e 06/775446 (assistenza clienti) - servizi necessari all'attuazione del finanziamento.

